



Regione Lombardia

DECRETO N. 15424

Del 27/10/2022

Identificativo Atto n. 1285

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA - ENERGIA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PENALIZZATE DALLA CRISI ENERGETICA CONSEGUENTE AL CONFLITTO IN CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA - APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEI CONFIDI DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 17 OTTOBRE 2022, N. XI/7156

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo, anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione della L.R. 11/2014;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 che ha approvato il "Fondo Confidiamo nella ripresa" con dotazione di euro 60.000.000,00 per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi da Covid 19 e per favorire la ripresa economica, con il coinvolgimento, come soggetti finanziatori delle PMI beneficiarie e funding partner di Regione Lombardia, dei Consorzi e delle cooperative di Garanzia Collettiva fidi (di seguito Confidi) iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e già convenzionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per operare sul Fondo regionale Controgaranzie con il decreto 23 luglio 2019, n. 10852;
- la D.G.R. 21 dicembre XI/2021, n. 5793 che ha incrementato la dotazione finanziaria del "Fondo Confidiamo nella ripresa" rideterminandola in euro



Regione Lombardia

60.593.000,00;

- il d.d.u.o. 30 dicembre 2021, n. 19042 con cui, in attuazione delle richiamate D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 e 21 dicembre 2021, n. XI/5793 è stato approvato il bando per la presentazione da parte dei Confidi delle domande di agevolazione dei soggetti beneficiari sul fondo “Confidiamo nella ripresa”;

DATO ATTO che la richiamata D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 ha stabilito tra l'altro che:

- l'agevolazione si compone di:
 - un finanziamento a medio termine a valere sulle risorse dei Soggetti finanziatori;
 - una garanzia regionale gratuita che assiste il finanziamento;
 - un contributo a fondo perduto la cui erogazione è condizionata alla restituzione del finanziamento;
- il finanziamento è concesso a condizioni di mercato dai Confidi aderenti a valere su risorse proprie, alle imprese operanti nei settori di cui all'Appendice 1 dell'Allegato A, e pertanto non rileva per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato;
- le agevolazioni (garanzia e contributo a fondo perduto) sono concesse, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, entro il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- decorso il 31 dicembre 2021 sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3



Regione Lombardia

(Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115;
- i provvedimenti contabili inerenti l'aiuto con forma tecnica di garanzia (che includono anche la quota di fondo perduto) saranno impegnati secondo le modalità utilizzate per i contributi a fondo perduto con impegni a favore dei Confidi legati ai provvedimenti di concessione e non mediante accantonamenti, procedendo quindi con il riaccertamento degli impegni a chiusura di ogni esercizio finanziario fino alla durata della garanzia;
- per le agevolazioni concesse sul “Fondo Confidiamo nella ripresa” in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020 non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978;
- sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 non si applica la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo a fondo perduto che, nell'ottica della semplificazione, sarà scontata direttamente dai Confidi aderenti ai beneficiari ad avvenuta restituzione del 90% dell'importo del finanziamento ricevuto ed erogato dai Confidi in qualità di Soggetti finanziatori e funding partners dell'iniziativa;

DATO ATTO che la sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i. ha terminato il periodo di vigenza al 30 giugno 2022;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui



Regione Lombardia

all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

- la Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 1890 final 'Temporary Crisis Framework for aid measures State in support to the economy following Russian aggression against Ukraine' adottata il 23 marzo 2022 e pubblicata sulla GUUE serie C 131 del 24 marzo 2022 nella quale la Commissione ha indicato i criteri che utilizzerà per la valutazione di compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto adottate dagli Stati Membri per porre rimedio alle ripercussioni economiche causate dal conflitto Russo-Ucraino, alle sanzioni e alle contromisure seguite, ricorrendo alla deroga prevista dall'art. 107 paragrafo 3 lettera b) del TFUE;
- la Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 5342 final del 20 luglio 2022 che modifica il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, innalzando, tra l'altro, il massimale della sezione 2.1 da euro 400.000,00 a euro 500.000,00;
- il Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, notificata alla Commissione Europea in data 2 agosto 2022, autorizzata con Decisione C(2022) 6848 final del 21/09/2022, Aiuto di Stato SA.103947, che prevede la possibilità per Regione Lombardia di adottare misure di aiuto ai sensi della sezione 2.1 della suddetta Comunicazione, sotto forma di sovvenzioni, garanzie o prestiti agevolati, a condizione che il valore nominale totale dell'aiuto non superi il massimale di € 500.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o onere;

RICHIAMATA la D.G.R. 26 settembre 2022, n. 7027 che, a seguito dell'autorizzazione della Commissione sopra citata, ha approvato il suddetto "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 7 del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi" di cui alla richiamata D.G.R. 26 settembre 2022, n. 7027 stabilisce quanto segue: "*Le misure inquadrate*



Regione Lombardia

fino al 30 giugno 2022 nella sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e successivamente al 30 giugno 2022 inquadrare nei regolamenti «de minimis», possono essere inquadrare secondo il presente regime, esclusivamente per gli aiuti non ancora concessi alla data di decisione di approvazione del presente Regime in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108 TFUE, e solo previa integrazione istruttoria circa il punto 6 ("impresa colpita dalla crisi") secondo le motivazioni inserite nella misura attuativa nonché tenuto conto delle regole di cumulo di cui all'art. 2 comma 4. Tale possibilità è ammessa anche per misure ai sensi del Reg. 1407/13, esclusivamente per gli aiuti non ancora concessi alla data di decisione di approvazione del presente Regime in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108 TFUE, e solo previa integrazione istruttoria circa il punto 6 ("impresa colpita dalla crisi") secondo le motivazioni inserite nella misura attuativa nonché tenuto conto delle regole di cumulo di cui all'art. 2 comma 4";

VERIFICATO che sul Fondo Confidiamo per la ripresa di cui alla richiamata D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 ad oggi sono state concesse agevolazioni a 1.174 imprese per un valore complessivo di euro 21.776.000,00 e residuano pertanto euro 38.817.000,00 che sono disponibili sui capitoli di seguito indicati:

- euro 22.804.442,11 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 dell'esercizio finanziario 2022;
- euro 16.012.557,89 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATI:

- gli effetti negativi per l'economia lombarda, e in particolare per le PMI, derivanti dall'aumento dei prezzi di gas, elettricità, carburanti e materie prime conseguenti al conflitto in corso tra Russia e Ucraina;
- i dati del centro studi Assolombarda che riportano esposizioni maggiori negli ambiti economici di punta dell'export lombardo: meccanica (2,7% l'incidenza del mercato russo sul totale vendite settoriali regionali), moda (2,4%) e chimica (2,1%) e significative conseguenze per tutti i settori sul fronte delle forniture, sia in termini di disponibilità (rallentano i tempi degli approvvigionamenti) sia per il nuovo shock impresso ai prezzi medi delle materie prime, già fortemente



Regione Lombardia

sollecitati dai rincari nel corso della ripresa post pandemia;

- i dati del centro Studio Sintesi che collabora con CNA Lombardia che sottolineano come un prezzo dell'energia elettrica di 250euro/MWH, mantenuto su tutto il 2022, causa sulle imprese maggiori costi per oltre 15 miliardi di euro rispetto al 2019 (+180%); stesso discorso per il gas che al prezzo di 100euro/MWH comporta maggiori costi per quasi 5,8 miliardi di euro rispetto al 2019 (+280%);
- i dati dell'Ufficio Studi di Confcommercio che stimano complessivamente per il settore terziario un incremento della spesa nei fattori energetici del triplo rispetto ai dati del 2021;

RICHIAMATA la D.G.R. 17 ottobre 2022, n. XI/7156 che ha modificato i criteri del Fondo Confidiamo nella ripresa di cui alla richiamata D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 al fine di fornire ad un maggior numero di PMI lombarde una risposta alla crisi energetica in corso e favorire l'accesso alla liquidità per fronteggiare l'aumento dei costi dei fattori produttivi, in particolare energetici, conseguente al conflitto tra Russia e Ucraina;

DATO ATTO che la richiamata D.G.R. 17 ottobre 2022, n. XI/7156 ha stabilito tra l'altro di:

- modificare l'inquadramento aiuti di stato del Fondo Confidiamo nella ripresa per concedere ed erogare l'agevolazione nel rispetto del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", di cui alla D.G.R. 26 settembre 2022, n. 7027, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i., di cui all'Aiuto di Stato SA.103947.
- prevedere che decorso il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla D.G.R. 26 settembre 2022, n. 7027, l'agevolazione regionale è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo



Regione Lombardia

dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

- disporre la chiusura del bando per la presentazione da parte dei Confidi delle domande di agevolazione dei soggetti beneficiari sul fondo "Confidiamo nella ripresa", di cui al d.d.u.o. 30 dicembre 2021, n. 19042 a decorrere dalla data di approvazione della Deliberazione e demandare al Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico l'apertura di un nuovo sportello denominato "Fondo Confidiamo nella Ripresa - Energia" entro il 30 ottobre 2022 a valere sulla dotazione finanziaria residua sul Fondo Confidiamo nella Ripresa pari a euro 38.817.000,00 disponibili sui capitoli di seguito indicati:
 - euro 22.804.442,11 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 dell'esercizio finanziario 2022;
 - euro 16.012.557,89 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2022.
- confermare lo schema di Accordo di Garanzia tra Regione Lombardia e i Consorzi di Garanzia Collettivi Fidi di cui allo schema Allegato B alla richiamata D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5375, nonché gli Accordi sottoscritti con i Confidi aderenti, le caratteristiche del finanziamento e le modalità di impegno delle risorse di cui alla dotazione finanziaria del Fondo.
- demandare a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

STABILITO che, in attuazione del suddetto Regime quadro regionale, le agevolazioni (garanzia e contributo a fondo perduto) in base al presente provvedimento:

- sono concesse entro il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime e dell' Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla D.G.R. 26 settembre 2022, n. 7027, fino ad un importo di 500.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- non possono essere concesse a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis);
- non possono essere concesse agli istituti di credito e agli altri intermediari



Regione Lombardia

finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (ATECO K) ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis);

- non possono essere concesse a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art 2.1-quater);
- non possono essere erogate ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies);
- non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario sopra previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga (art. 2.4);
- sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale (art. 2.4);
- non devono coprire esigenze di liquidità dovute alla crisi epidemiologica da Covid-19;

DATO ATTO che le imprese devono presentare una dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 che attesti di aver subito un incremento dei costi di esercizio in ragione dell'aumento dei costi di elettricità, gas naturale, carburante e materie prime;

DATO ATTO che decorso il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla D.G.R. 26 settembre 2022, n. 7027, l'agevolazione regionale è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

STABILITO che nei casi di applicazione del regolamento De Minimis nel rispetto dei



Regione Lombardia

principi generali del Reg. (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL con il metodo di cui alla decisione N182/2010;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);

DATO ATTO che:

- nel caso in cui la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115;
- nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 la garanzia massima concedibile si riduce dal 100% all'80%;

RITENUTO necessario approvare il bando attuativo della richiamata D.G.R. 17 ottobre 2022, n. XI/7156;

VISTO l'Allegato A "FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA - ENERGIA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PENALIZZATE DALLA CRISI



Regione Lombardia

ENERGETICA CONSEGUENTE AL CONFLITTO IN CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA - BANDO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEI CONFIDI DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che la copertura finanziaria del Bando di cui al presente provvedimento, ai sensi della richiamata D.G.R. 17 ottobre 2022, n. XI/7156 è assicurata come segue:

- euro 22.804.442,11 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 dell'esercizio finanziario 2022;
- euro 16.012.557,89 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2022;

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VERIFICATO che la registrazione, ai sensi art. 8 del D.M. 115/2017, del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi alla sezione 2.1 della citata Comunicazione 2022/C 1890, Aiuto di Stato SA.103947, è stato effettuato a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico come da codice CAR 23959;

DATO ATTO che gli uffici regionali competenti:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss., nonché l'assolvimento degli adempimenti inerenti al monitoraggio di cui all'art. 3 "Monitoraggio e relazioni" della richiamata D.G.R. 26 settembre 2022, n. 7027;
- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima prevista dal Regime Quadro al lordo di oneri e imposte;

ACQUISITO sulla D.G.R. 17 ottobre 2022, n. XI/7156 il parere positivo del Comitato di



Regione Lombardia

Valutazione Aiuti di Stato, di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo", nella seduta dell'11/10/2022;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto entro i termini previsti dalla richiamata D.G.R. 17 ottobre 2022, n. XI/7156;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, e in particolare:

- la D.G.R. 22 febbraio 2021, n. XI/4350 "IV Provvedimento Organizzativo 2021" con cui, tra l'altro, sono stati aggiornati gli aspetti organizzativi e funzionali di alcune Direzioni Generali, tra cui lo Sviluppo Economico e U.O. Commercio, Servizi e Fiere ridenominata U.O. Commercio, Reti Distributive e Fiere;
- la D.G.R. 17 marzo 2021, n. XI/4431 "V provvedimento organizzativo" che ha affidato l'incarico di Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;
- la D.G.R. 26 luglio 2021, n. XI/5105 "XIII Provvedimento Organizzativo 2021", che ha confermato l'incarico di Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive e



Regione Lombardia

Fiere a Roberto Lambicchi;

- la D.G.R. 29 dicembre 2021, n. XI/115826 "XIX Provvedimento Organizzativo 2021", che ha confermato l'incarico di Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DECRETA

1. Di approvare l'allegato A "FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA - ENERGIA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA' DELLE PMI LOMBARDE PENALIZZATE DALLA CRISI ENERGETICA CONSEGUENTE AL CONFLITTO IN CORSO TRA RUSSIA E UCRAINA - BANDO PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEI CONFIDI DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la copertura finanziaria del Bando di cui al presente provvedimento, ai sensi della richiamata D.G.R. 17 ottobre 2022, n. XI/7156 è assicurata come segue:
 - euro 22.804.442,11 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 dell'esercizio finanziario 2022;
 - euro 16.012.557,89 a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2022.
3. Di dare atto che come previsto dalla D.G.R. 17 ottobre 2022, n. XI/7156 il Finanziamento è concesso dai Confidi a condizioni di mercato e a valere su risorse proprie e, pertanto, non costituisce aiuto di Stato.
4. Di prevedere che le agevolazioni (garanzia e contributo a fondo perduto) sono concesse nel rispetto del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", di cui alla D.G.R. 26 settembre 2022, n. 7027, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i., di cui all'Aiuto di Stato SA.103947.
5. Di stabilire che decorso il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime e



Regione Lombardia

dell'Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla D.G.R. 26 settembre 2022, n. 7027, l'agevolazione regionale è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo) e, in tal caso, la percentuale di garanzia si riduce dal 100% all'80%.

6. Di confermare lo schema di Accordo di Garanzia tra Regione Lombardia e i Consorzi di Garanzia Collettivi Fidi di cui allo schema Allegato B alla richiamata D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5375, nonché gli Accordi sottoscritti con i Confidi aderenti, le caratteristiche del finanziamento e le modalità di impegno delle risorse di cui alla dotazione finanziaria del Fondo.
7. Di dare atto che i Confidi effettuano, nella fase di verifica propedeutica alle concessioni, l'attività di istruttoria ex Regime Quadro regionale nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla D.G.R. 26 settembre 2022, n. 7027 fino al termine di validità del suddetto regime e ex Reg. (UE) 1407/2013 nei casi di applicazione del De Minimis.
8. Di dare atto che i Confidi ai fini della concessione delle agevolazioni in Regime Quadro regionale acquisiscono una dichiarazione sostitutiva rese ai sensi del DPR 445/2000 in cui l'impresa attesti:
 - di aver subito un incremento dei costi di esercizio in ragione dell'aumento dei costi di elettricità, gas naturale, carburante e materie prime;
 - di non essere soggetta a sanzioni adottate dall'UE;
 - di non essere soggetta a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale;
 - di non essere destinataria di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto ha ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione;
 - nei casi di applicazione del Regime de Minimis, di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, informando sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto



Regione Lombardia

regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica e attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

9. Di dare atto che gli uffici regionali competenti:
 - garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss., nonché l'assolvimento degli adempimenti inerenti al monitoraggio di cui all'art. 3 "Monitoraggio e relazioni" della richiamata D.G.R. 26 settembre 2022, n. 7027;
 - verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima prevista dal Regime Quadro al lordo di oneri e imposte;
10. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.
11. Di trasmettere il presente provvedimento ai Confidi già convenzionati per operare sul Fondo Confidiamo nella Ripresa e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

ROBERTO LAMBICCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge